

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CONVEGNO “LA CRISI DI IMPRESA NELL’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO”

Bergamo, 18 gennaio 2012

Mi è stato affidato il compito di sviluppare una relazione introduttiva all’odierno convegno dal titolo **“La crisi di impresa nell’attuale contesto economico”**. Ricordo che su questo tema è **il secondo convegno** che la banca che ci ospita organizza negli ultimi tre anni e ciò a prova – purtroppo - del crescente rilievo che tale argomento sta assumendo.

Non analizzerò, ovviamente temi specifici, ma farò una breve riflessione sia sulla crisi in generale che sugli strumenti a disposizione per curarne le cause per poi introdurre i temi dell’odierno incontro.

Premessa

La pesante contingenza dei mercati scoppiata negli Stati Uniti d’America nel 2008 - ricordo - affonda le sue radici nei cambiamenti strutturali che hanno, negli ultimi anni, contraddistinto l’economia globale, in particolare con riferimento al settore finanziario.

Tale grave situazione, come noto, si è rapidamente estesa, anche grazie alla cd globalizzazione, su quasi tutte le economie occidentali interessando prima i mercati finanziari e poi l'economia reale.

Le evoluzioni di questo fenomeno, tutt'ora molto presenti, **partono, come osservato, nel 2008 dagli USA** con la crisi dei **cd Subprime** e poi, con effetto contagio, si sono trasferite in rapida successione sui grandi intermediari finanziari investendo come noto, **dopo Lehman Brothers** tutta una serie di istituzioni finanziarie anche europee.

La situazione, come è ormai evidente, ha assunto colorazione drammatica e, soprattutto il nostro paese, ne ha e ne sta subendo le gravissime conseguenze.

Il sistema bancario italiano per le vicende a tutti note, (in particolare, da ultimo, l'intervento dell'EBA), pur avendo una riconosciuta solidità, ha molto subito le turbolenze dei mercati finanziari con evidenti conseguenze sul costo del credito e sulla capacità di raccolta cui è seguita una ovvia contrazione degli impieghi.

Anche e soprattutto in visione prospettica la situazione economico finanziaria non appare quindi tranquillante

(per economisti di grande nome – es. il Premio Nobel Becker – la ripresa in Europa ritarderà ancora di due anni); di conseguenza è sempre più di attualità lo studio della gestione delle crisi di impresa permanendo peraltro dubbi, **a mio parere**, sulla adeguatezza degli strumenti a disposizione per gestire tali evenienze.

Va detto che i tre difficili anni trascorsi hanno consentito agli operatori dei vari settori dell'economia di valutare gli strumenti a disposizione, considerando i pro e i contro; quello che risulta in modo chiaro da tale analisi, è che la situazione in atto (**che non trova precedenti di tale portata** – i riferimenti alla crisi del 1929, a mio parere non sono pertinenti essendo troppo diversi i mercati e le metodiche di intervento sugli stessi) non si cura solo con strumenti aziendalistico normativi, posto che le radici della crisi sono riconducibili anche e soprattutto a situazioni che possiamo definire politico economico finanziarie. **In tale ambito con l'odierno incontro si cercheranno di esaminare alcuni aspetti connessi alla gestione della crisi di impresa.**

Breve analisi sulle cause e sulle tipologie di crisi dell'impresa

Molte e diverse sono le cause determinanti la crisi di impresa i cui indicatori fondamentali sono normalmente da ricercarsi:

- Nella contrazione dei consumi;
- Nella contrazione degli specifici mercati;
- Nella conseguente caduta della capacità reddituale;
- Nello squilibrio finanziario;
- Nella rigidità di alcune leve operative;
- Nella difficoltà di reperire finanza per sostenere i momenti di difficoltà ecc..

Con riferimento alla tipologia delle crisi si ricordano:

- Crisi di tipo congiunturale;
- Crisi connesse alla caduta dei consumi;
- Crisi di tipo strutturale;
- Crisi finanziaria pura;
- Ecc..

Nell'attuale contesto le tipologie su richiamate spesso si intrecciano tra loro con evidenti negativi effetti anche e soprattutto in tema occupazionale.

Le crisi che colpiscono la piccola e media industria italiana sono spesso rappresentate da varie e interconnesse relazioni di natura economica e finanziaria.

La difficile contingenza dell'economia reale è confermata dall'ultima indagine trimestrale di Banca d'Italia – Sole 24 Ore realizzata tra l'uno e il 20 dicembre 2011 in cui su 698 interviste a piccole/medie imprese $\frac{3}{4}$ delle stesse hanno segnalato un peggioramento della situazione economica generale; è inoltre prefigurato un ulteriore peggioramento dei livelli occupazionali nei successivi tre mesi (Bollettino Economico gennaio 2012 Banca Italia).

A rendere più delicata la situazione per le imprese, ricordo che dal 1/01/2012 gli Istituti Bancari, ai sensi della normativa **cd Basilea 2**, dovranno segnalare alla centrale rischi i crediti scaduti o sconfinati da più di 90 giorni rispetto ai precedenti 180 giorni.

Tale adempimento potrà comportare per gli istituti di credito un maggior assorbimento di capitale, mentre per le imprese una possibile ulteriore restrizione nel poter accedere al credito.

I mezzi a disposizione per la gestione delle crisi

Oltre alle misure che la scienza aziendalistica mette a disposizione per gestire le crisi, il legislatore italiano ha cercato, non senza lungimiranza, con vari interventi correttivi della legge fallimentare (dal D.L. n. 35 del 2005 al recentissimo DL n. 201/2011 cd legge Salva Italia che ha facilitato l'utilizzo dei crediti per imposte anticipate) di offrire strumenti a supporto di tali contingenze; va peraltro osservato come la spinta normativa non abbia, a mio parere, del tutto raggiunto l'obiettivo della norma che è quello di facilitare il recupero dell'impresa attraverso l'incentivo alla soluzione cd concordata della crisi e ciò forse anche per il fatto che la situazione è cresciuta nella gravità in misura sicuramente non prevedibile **sia** con riferimento ai tempi **che** alla dimensione.

In ogni caso nell'attuale contesto legislativo si possono individuare **due grandi categorie** di strumenti di gestione delle crisi di **impresa di cui si fa una breve e sintetica disamina.**

A) Nella prima categoria collochiamo i **così detti** strumenti di gestione preconcorsuale della crisi.

Vi si ricomprendono:

- **La ristrutturazione/liquidazione volontaria gestita**, in cui l'imprenditore concorda con i propri creditori una uscita dalla propria situazione di negatività gestionale. E' mezzo che lascia, fatte salve alcune limitate eccezioni, troppa incertezza nella sua evoluzione;
- **Il piano attestato ex art. 67 terzo comma lettera d) legge fallimentare**; si tratta di strumento lasciato alla libera iniziativa dell'imprenditore, di semplice procedura, con garanzia offerta ai terzi creditori sulla ragionevolezza del progetto di risanamento resa da attestazione di professionista indipendente e sulla esenzione da azioni revocatorie nel caso di successivo fallimento per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione del piano.

I limiti risiedono in grande misura nella impossibilità di intervenire sulla riduzione del debito, nella mancanza di misure di protezione del patrimonio di impresa dalle azioni esecutive, nei tempi, non brevi per raggiungere gli accordi, in particolare con il sistema bancario e nella difficoltà

di reperire nuova finanza per la quale **non** rilevano previsioni di garanzie normative (**prededuzione**).

- **Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.**; si tratta di strumento lasciato alla libera iniziativa dell'imprenditore (che presuppone accordo stipulato con i propri creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti), con controllo giudiziale nella fase della omologa, proceduralmente abbastanza complesso, con previsione, anche se insufficiente, circa il blocco delle azioni esecutive, con esclusione delle azioni revocatorie (di cui all'art. 67 L.F.), con possibilità di ricorso alla transazione fiscale e di ricorso a nuova finanza considerata la prededucibilità dei finanziamenti concessi sia in esecuzione che in funzione dell'accordo e con attestazione di professionista indipendente circa l'attuabilità del piano; è strumento che, nell'ambito dell'accordo, consente di ridurre il debito in conto capitale.

I limiti risiedono nella difficoltà di raggiungere l'accordo nel caso di elevato numero di creditori, nella rigidità connessa al pagamento integrale dei creditori estranei, nel non semplice blocco delle azioni esecutive e nei limitati se non assenti benefici di carattere fiscale.

B) Nella seconda categoria collochiamo i **cd** strumenti di gestione concorsuale della crisi.

Vi si ricomprendono:

- **Il concordato fallimentare** istituito che, pur essendo ricompreso in ambito fallimentare, ha, nella sua versione rivista post interventi correttivi alla legge fallimentare, elementi per il recupero dell'Impresa e conseguente gestione della crisi dell'impresa in ambito ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso varie forme ivi comprese quelle di finanza straordinaria.

Particolarità di interesse, tra le tante, è che in tale procedura, a differenza rispetto al passato, la proposta (che può anche essere formulata da creditori, da terzi, oltre, ricorrendo particolari condizioni, anche dal fallito) non deve più prevedere l'integrale pagamento dei crediti privilegiati.

Il limite risiede nel fatto che è strumento complesso dovendo essere gestito in ambito procedura fallimentare.

- **Il concordato preventivo**, procedura concorsuale che, post interventi correttivi alla

L.F., ha di fatto assorbito la amministrazione controllata. Trattasi di istituto con estesa valenza privatistica con possibilità di prevedere piani sia di risanamento che di ristrutturazione o misti (con valenza quindi sia di recupero dell'impresa che di liquidazione) per la cui veridicità e fattibilità è necessario rilevi attestazione di professionista.

L'operatività di tale procedura, sia nel tipo liquidatorio, di recupero dell'impresa che misto, è molto elastica:

- consente il blocco dell'operatività dei debiti anteriori alla procedura dalla data di deposito della domanda;
- consente al debitore libertà nel progettare il piano concordatario;
- consente la suddivisione dei creditori in classi;
- consente pagamento anche parziale ai creditori privilegiati;
- prevede la possibilità di concludere transazione fiscale e previdenziale;
- prevede la prededucibilità della cd finanza ponte nonché di quella posta in essere in esecuzione del concordato ecc..

La procedura, estremamente modulabile alle varie e diverse tipologie di crisi, approvata dalla maggioranza dei creditori, vincola i creditori dissenzienti ed estranei.

Limiti risiedono negli elevati costi e nella complessità della procedura.

Tutte le procedure di gestione preconcorsuale delle crisi di impresa, evidenziano, a mio parere, insufficiente attenzione dal punto di vista fiscale e giuslavoristico, con ciò rendendo spesso difficile il percorso del risanamento.

Inoltre sia per le procedure di gestione preconcorsuale che concorsuale delle crisi, il tema, riferito ai normalmente necessari finanziamenti a sostegno dei piani di risanamento (specialmente se con recupero della operatività di impresa) è, a mio parere, solo formalmente e parzialmente risolto dall'art. 182 quater riferito alla prededuzione di detti finanziamenti; ricordo peraltro come tale operatività sia limitata al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione del debito non

considerando l'istituto previsto dall'art. 67 comma 3 lett. d L.F.: Piano Attestato.

Riflessioni sul convegno

Le premesse testé esposte danno evidenza del quadro generale con cui ci si confronta quando si tratta di analizzare le crisi di impresa.

L'odierno convegno ha quale finalità quella di **preliminarmente approfondire gli aspetti economico aziendali delle crisi di impresa nell'attuale contesto**, per poi nello specifico, indagare alcuni aspetti di rilievo quali:

- **La tutela del credito attraverso l'istituto della prededuzione di cui all'art. 182 quater L.F.** introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 78/2010, istituto che, a mio parere, mentre per l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo ne ha aumentato l'operatività, in ambito piano attestato ex art. 67 L.F. ha notevolmente penalizzato la sua utilizzabilità;
- **L'esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato preventivo**, situazioni che, pur conosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza

formatesi ante interventi correttivi alla L.F., nell'ambito della nuova procedura di concordato preventivo, in particolare nelle nuove forme, cd miste, in cui alla liquidazione di beni non strategici si accompagna il tentativo di recupero dell'impresa, con specifici piani di risanamento, ancora vi sono da esplorare le conseguenze connesse al generale tema dell'inadempimento;

- **Gli aspetti fiscali** che, in particolare, ma non solo, per le procedure di gestione preconcorsuale delle crisi, molte criticità sollevano anche e soprattutto con riferimento alle rigide posizioni assunte dalla amministrazione finanziaria che forse dimentica come tali istituti, se non ulteriormente penalizzati potrebbero ancora meglio fornire strumenti all'impresa per gestire il suo recupero con futuri positivi ritorni anche in ambito tributario;
- **L'esclusione delle responsabilità penali** previste per i reati di bancarotta dell'art. 217 bis L.F. con riferimento alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano attestato ex art. 67 L.F..

Conclusioni

Con queste brevi note sul tema del convegno esaurisco il mio intervento lasciando la parola ai relatori.

Prof. Giuliano Buffelli